

Consiglio regionale della Toscana

**LEGGE REGIONALE N. 32/2016
(Atti del Consiglio)**

**Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
(Istituzione del servizio civile regionale) in materia di settori di impiego.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 3 maggio 2016**

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Considerato quanto segue:

1. La l. 64/2001 ha istituito il servizio civile nazionale volontario, in sostituzione del servizio civile obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2015, finalizzato a: concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni che operano all'esterno;
2. La l.r. 35/2006 ha istituito il servizio civile regionale in Toscana;
3. La durata del servizio civile regionale è di dodici mesi e l'impegno settimanale richiesto varia per ogni progetto, ma non può essere inferiore a venticinque ore o superiore a trenta ore settimanali;
4. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva, analogo a quello previsto per il servizio civile nazionale, che attualmente ammonta a 433,80 euro netti al mese;
5. La Regione Toscana emana annualmente un bando per l'ammissione al servizio civile regionale;
6. L'articolo 3 della l.r. 35/2006 prevede, tra i settori di impiego del servizio civile regionale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
7. Il sorgere di situazioni di criticità per i beni di valore artistico, storico e paesaggistico regionale durante i periodi di maggiore affluenza nei centri storici, come il periodo estivo, e nei momenti di emergenza naturale, come le alluvioni;
8. La necessità di arginare eventuali danni conseguenti a tali criticità, come ad esempio quelli derivanti da fenomeni di vandalismo, considerata l'incalcolabilità di tali danni dato che nessun restauro, per quanto eseguito a regola d'arte, può restituire integrità a un manufatto sfregiato;
9. L'opportunità di indirizzare i compiti del servizio civile regionale, già chiamato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, anche a finalità di presidio dello stesso patrimonio, ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela, attraverso la creazione di strumenti idonei a fare chiarezza e dirimere la confusione emergente nei citati momenti di crisi, come ad esempio: il censimento delle opere d'arte presenti nei musei, sia nelle sale aperte al pubblico, sia nei loro magazzini, utile in caso di alluvioni o altre emergenze naturali; la presenza dissuasiva di personale nelle vicinanze dei beni di valore storico e artistico, utile nei momenti di maggiore affluenza presso i luoghi di interesse culturale; la redazione e la distribuzione di decaloghi di fruibilità dei monumenti, utili per una corretta accessibilità agli stessi da parte dell'utenza collettiva.

Approva la presente legge

Art. 1

Settori di impiego.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 35/2006

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è sostituita dalla seguente:

“f) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, prevedendo in tale ambito, ferma restando la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, attività volte al miglioramento:

- 1) della conservazione fisica, della sicurezza, dell'integrità e del valore del patrimonio anche mediante il presidio dello stesso;
- 2) della diffusione della conoscenza dei beni del patrimonio anche mediante riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione e informazione.”.

IL PRESIDENTE

Lucia De Robertis

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 65

Proponenti:

Consigliere Stella

Assegnata alla 2[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 28 aprile 2016

Approvata in data 3 maggio 2016

Diventa legge regionale 32/2016 (atti del Consiglio)